



COMUNE DI SAN VERO MILIS (OR)

AREA TECNICA - URBANISTICA – EDILIZIA - VIGILANZA

Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Patrimonio, Usi Civici – Protezione civile

Via Eleonora d'Arborea n.5 - 09070 San Vero Milis tel. 0783460132 -

e-mail : edilizia@comune.sanveromilis.or.it – PEC: edilizia@pec.comune.sanveromilis.or.it

\\192.168.10.3\Uffici\Tecnico\TECNICO1\PATRIMONIO\06 - Legnatico\2022\Estratto del regolamento.docx

Protocollo	11302	6	14
Data	21.10.2022		

OGGETTO: BANDO PER LA VENDITA A MISURA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DALLE PIANTE "IN PIEDI" RADICATE NELLA PINETA DI EUCALIPTUS IN LOCALITÀ SU PARDU NEI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN VERO MILIS" – ANNO 2022/2023

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI IN FORMA TRADIZIONALE E NON TRADIZIONALE (estratto del titolo III – Legnatico)

TITOLO III LEGNATICO

Art.24

Bisogni dei residenti

1. L'uso civico del nucleo familiare è rappresentato dal capo famiglia di ogni singola unità abitativa (per unità abitativa è da intendersi un'unità immobiliare cui corrisponda un identificativo catastale univoco) ovvero, all'interno della stessa unità abitativa non frazionata in catasto, dal titolare dell'abitazione e dal capofamiglia di un nucleo distinto a condizione che quest'ultimo sia composto almeno da capofamiglia e coniuge e/o figli. Il capofamiglia si fa garante del diritto di godimento degli usi civici di tutti i propri familiari. In sua sostituzione, se ne fa garante un qualunque membro maggiorenne del nucleo familiare.

Art.25

Sospensione concessione

1. Al fine di attuare al meglio le disposizioni di cui alla presente disciplina, per non creare sperequazioni fra i cittadini, danni e speculazioni a spesa dei boschi e del patrimonio dell'intera collettività l'Amministrazione Comunale, per il tramite della Polizia Municipale e/o del C.F.V.A della Sardegna competente per territorio, si riserva la facoltà e il diritto di sospendere la concessione del godimento del legnatico a chiunque produca danni ai terreni comunali ed al suo soprassuolo.

Art.26

1. Per l'esercizio del diritto di Uso Civico del legnatico l'Amministrazione Comunale approva la lista di carico degli aventi diritto entro il perimetro della giurisdizione del Comune di San Vero Milis.
2. La lista di carico viene aggiornata d'ufficio e resta a disposizione di tutti i cittadini per la visione e per eventuali ricorsi.
3. Nella lista di carico vengono trascritti gli estremi dei versamenti effettuati, le quantità di legna concesse dal Comune, la località del prelievo, la data del prelievo.

Art.27

1. La concessione del diritto del legnatico è fatta solo ai capi famiglia di ogni unità abitativa mediante il rilascio di un buono – legna dietro presentazione della ricevuta di conto corrente postale attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo a quintale stabilito dalla Giunta Comunale.
2. Il rilascio dei buoni, vidimati dall'incaricato del Comune, è consentito solo ai diretti interessati e mai a terzi che ne facciano richiesta o a interposta persona per conto dei diretti interessati.
3. Il Servizio Usi civici è responsabile del rilascio dei buoni ai diretti interessati per evitare il commercio dei buoni per interposta persona.
4. Nel buono deve essere indicato l'indirizzo del richiedente, il luogo di deposito della legna, la quantità richiesta e la località del prelievo.
5. Viene rilasciato un solo buono legna all'anno.

Art. 28

1. Non ha diritto all'uso civico del legnatico e quindi del buono legna il titolare o l'esercente di esercizi commerciali che usano la legna per forni e caminetti di ristoranti pizzerie o altri usi non strettamente familiari.

Art. 29

1. Nella zona assegnata per legnatico le quote di bosco da utilizzare vengono attribuite avvalendosi del personale del Comune o di soggetti esterni, in collaborazione con il personale del CFVA, ai capifamiglia beneficiari seguendo il criterio cronologico del rilascio dei buoni. E' fatto obbligo agli assegnatari di utilizzare la quota assegnata secondo l'ordine di rilascio dei buoni.

Art. 30

1. Soltanto dopo aver terminato le operazioni di taglio, bruciato o sistemato le frasche, effettuato eventuali riceppature o ritocchi ai tagli effettuati, è consentito il caricamento della legna da ardere sugli automezzi la quale, qualunque sia il mezzo utilizzato, non può superare la quantità assegnata.
2. Al termine delle operazioni di caricamento gli incaricati ritirano il buono legna e compilano la bolletta di transito che deve avere lo stesso numero d'ordine del buono legna. Eventuali piccole quantità eccedenti la sopracitata quantità devono essere lasciate sul terreno e restano a disposizione dell'Amministrazione Comunale che le destinerà alle persone anziane o indigenti.
3. Gli assegnatari dei buoni ed i trasportatori nonché il personale di vigilanza del Comune sono responsabili in solido ed in toto delle misure delle quantità di legna assegnate e della rispondenza fra quantità di legna autorizzata ed effettivamente caricata.
4. Ove per qualsiasi motivo venisse accertato che la quantità di legna caricata fosse maggiore di quella autorizzata, la quantità eccedente sarà sequestrata, il titolare del buono e dell'automezzo puniti con un'ammenda da € 300 ciascuna ed il personale di vigilanza del Comune sottoposto a censura e destinato ad altro incarico per manifesta incapacità ed infedeltà. Sono fatti salvi, su tali infrazioni, i provvedimenti di denuncia all'autorità giudiziaria. Le infrazioni verranno registrate sulle schede personali degli assegnatari, i quali, unitamente agli autotrasportatori, possono essere interdetti per almeno un anno di entrare nella zona assegnata al legnatico.

Art. 31

Legna assegnata

1. Al di fuori del perimetro assegnato come legnatico è consentito solo il prelievo di legna secca o di piante singole abbattute dal vento alle seguenti condizioni:
 - I richiedenti devono inoltrare richiesta al Sindaco;
 - Il Responsabile del Servizio, ne rilascia l'autorizzazione previo parere dell'Autorità Forestale;
 - La concessione della legna secca di cui al presente articolo avviene comunque e sempre con rilascio di regolare buono legna corrispondente alla quantità di legna richiesta.

Art. 32

Vigilanza

1. La vigilanza è garantita dal personale del Comune o dalla Compagnia Barracellare.
2. La Polizia Municipale e la Compagnia Barracellare, “motu proprio” o dietro segnalazione di cittadini, hanno la facoltà di effettuare controlli periodici per verificare se la legna assegnata viene effettivamente utilizzata nell’ambito domestico indicato nella concessione o viceversa alienata a terzi scopi fra cui quello del commercio.
3. Ove ciò avvenisse e venisse verificato l’utilista alienante sarà cancellato dalla lista di carico per almeno un anno, la legna sarà sequestrata ed il caso segnalato all’Autorità Giudiziaria per l’accertamento di eventuali reati ai danni del patrimonio del Demanio Civico per violazione del Regolamento degli Usi Civici.

Art. 33

Zona di taglio

1. La zona designata per il taglio sarà individuata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, sentita l’Autorità Forestale.

Art.34

Importo buono legna

1. Ogni anno la Giunta Comunale, stabilisce l'importo del buono legna in base ad un'analisi dei costi in conformità all'art.13 della L.R. n.12 del 14.3.94.

Il Responsabile del Servizio
geom. Raimondo Manca